

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Or. N° *vedi timbro informativo*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01191020341522 del 05/12//2019 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.88634 del 13/02/2020.

Oggetto: - Italgas Reti S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in vicolo Val Gardena a Mestre – Venezia, in occasione dei lavori sulla rete del gas.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale n.967 del 03/12/2019 "Regolamentazione della circolazione nelle vie Monte Ortone, Monte Rua, Monte Venda, Predazzo e vicolo Val Gardena in Favaro Veneto - Venezia" è stata regolamentata la circolazione fino al 30/06/2020 per l'esecuzione dei lavori sulla rete del gas;
- la Ditta Melinato Impianti S.r.l. esecutrice dei lavori a causa delle delle problematiche riscontrate nell'esecuzione dei lavori di bonifica della condotta del gas metano e delle dimensioni ridotte della carreggiata stradale ha comunicato la necessità di interdire il transito in vicolo Val Gardena nel tratto compreso tra il civico n.13 e il civico n.1;

Considerato che:

- ai fini della realizzazione dei lavori in vicolo Val Gardena, l'Impresa Esecutrice ha chiesto la chiusura nel tratto compreso tra il civico n.13 e il civico n.1;
- in vicolo Val Gardena il tratto di strada interessato dai lavori risulta a doppio senso di marcia, a sezione ridotta e privo di marciapiede;
- ai fini della realizzazione dei lavori, viste le dimensioni ridotte della carreggiata, la Ditta Esecutrice ha chiesto di modificare il vigente provvedimento di regolamentazione della circolazione con la chiusura della viabilità compresa tra il civico n.13 e il civico n.1;
- in data 20/02/2020 si è svolto apposito sopralluogo con la presenza della Ditta Esecutrice e degli Amministratori del Comune di Venezia per valutare e ridurre al massimo le problematiche per i residenti della zona;

Riconosciuto che:

- l'Impresa Esecutrice ha comunicato a seguito della sezione stradale ridotta l'impossibilità di consentire contemporaneamente sia l'esecuzione dei lavori che il transito veicolare al fine di salvaguardare l'incolumità di persone e veicoli in transito;
- l'accesso e l'egresso alla via è garantito tramite via Lavaredo e via Passo Fedaja;

Direttore dott.ssa Stefania Battaglia – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



Riconosciuta:

- la necessità di interdire il transito in vicolo Val Gardena tra il civico n.13 e il civico n.1 realizzando un'estensione massima di 40 m, garantendo sempre il transito pedonale ed il transito dei residenti con i veicoli in assenza di lavorazioni;
- la necessità di garantire il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza in qualunque momento;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Ditta Melinato Impianti S.r.l. con marca da bollo annullata dall'istante n.01191020341534 del 05/12/2019, acquisita con prot. n.88634 del 13/02/2020;
- la nota e-mail inoltrata in data 19/02/2020 alla Ditta Melinato Impianti S.r.l.;
- l'Ordinanza Dirigenziale n.967 del 03/12/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. di regolamentare la circolazione in vicolo Val Gardena dal civico n.13 al civico n.1, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1. presegnalare e segnalare i lavori in corso ed il divieto di transito in vicolo Val Gardena per i veicoli percorrenti via San Dona';
- 1.2. presegnalare e segnalare i lavori in corso e il divieto di transito in vicolo Val Gardena all'intersezione con via Passo Fedaja;
- 1.3. segnalare la direzione obbligatoria a destra per i veicoli per i veicoli percorrenti vicolo Val Gardena all'intersezione con via Passo Fedaja, eccetto residenti;



- 1.4. presegnalare e segnalare in via Passo Fedaja i lavori in corso e il divieto di transito in vicolo Val Gardena, nonché la direzione obbligatoria a sinistra, eccetto residenti;
- 1.5. istituire la direzione obbligatoria diritto per i veicoli percorrenti via San Dona' all'intersezione con vicolo Val Gardena;
- 1.6. è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
- 1.7. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice garantire almeno una corsia di marcia per il transito dei residenti in assenza di lavorazioni;
- 1.8. è fatto obbligo di garantire ai mezzi di soccorso e di pronto intervento, l'accesso all'area di cantiere mettendo in atto tutte le necessarie attività volte a garantire il raggiungimento delle aree oggetto di intervento dei lavori sopra citati;
2. **è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di predisporre un cantiere della lunghezza massima di 40 metri;**
3. **è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di informare tempestivamente i residenti di zona relativamente all'intervento che deve essere eseguito;**
4. **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
5. **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
6. **prescrizioni a carattere generale:**
 - 6.1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
 - 6.2. tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della Ditta Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 6.3. costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della Ditta Esecutrice;
 - 6.4. costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;
 - 6.5. costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della Ditta Esecutrice;
 - 6.6. la Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica



stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;

- 6.7. sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 6.8. sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 02/03/2020 fino al 21/03/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 febbraio 2020

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) *atto firmato digitalmente*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*

Direttore dott.ssa Stefania Battaglia – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it